Verbale di accordo relativo al C.C.N.L. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO *per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini 12 novembre 2014*

Roma, 12 marzo 2019

TRA

Confapi Aniem

E

Feneal Uil

Filca Cisl

Fillea Cgil

Il presente accordo, fermo restando il richiamo alla regolamentazione in materia, recepisce integralmente l'A.I. del 26 luglio 2016 in materia di Rappresentanza e il protocollo sulla bilateralità del 17/03/2015, con particolare riguardo alla Parte terza ove viene sancito il principio sia della salvaguardia della specificità e dell'autonomia contrattuale e della titolarità alla contrattazione nazionale, territoriale e aziendale e alla relativa espressione e regolazione anche in ambito bilaterale.

Le parti si danno atto che le Casse edili/Edilcasse devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.

In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa, le Casse edili/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in modo da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.

Nell'alveo di questo contesto, si conviene di mettere in atto congiuntamente una serie di azioni finalizzate al contrasto di fenomeni elusivi e di dumping contrattuale sia relativamente ai costi contrattuali sia alla definizione delle aliquote contributive e dei livelli salariali, perseguendo invece un'omogeneità di sistema che consenta a tutti i soggetti rappresentati di partecipare, in relazione alla loro quota di effettiva rappresentanza, alla definizione dei trattamenti erogati alle imprese e ai lavoratori per il tramite della bilateralità di settore.

In quest'ottica appare fondamentale il riassetto organizzativo a livello nazionale, volto a riaffermare unità di intenti e pari rappresentanza.

RIFORMA DEL SISTEMA BILATERALE

Alla luce di quanto sopra condiviso, nel rispetto dei principi generali di regolazione della contrattazione, condivisi dalle parti, e stante la necessità comune di condividere fin dall'inizio l'avvio e le modalità di partecipazione alla governance bilaterale, con particolare riguardo alle ricadute a livello periferico, si conviene sulla opportunità di riformare il sistema bilaterale, con l'obbiettivo di garantire a tutti i soggetti legittimo riconoscimento e pari rappresentanza. Ove detta finalità non si dovesse perseguire nell'ambito dell'attuale organizzazione bilaterale, le parti firmatarie si impegnano a porre in essere tutte le azioni necessarie e previamente condivise che consentano la partecipazione effettiva del sistema Confapi Aniem agli enti bilaterali, anche a livello periferico.

Al fine di assicurare in maniera uniforme l'applicazione del presente CCNL sull'intero territorio nazionale, le parti si impegnano quindi a dare concreta attuazione alle precedenti intese in materia di rappresentanza, attivando le necessarie iniziative per consentire l'estensione del sistema della bilateralità su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo e priorità per le aree attualmente non coperte da un'Edilcassa del sistema Confapi Aniem.

Le parti concordano, altresì, sulla costituzione di un Fondo sanitario nazionale edile, un Fondo nazionale prepensionamenti e di un Fondo nazionale incentivo per l'occupazione secondo le modalità che saranno stabilite con specifici regolamenti, al fine

di creare le condizioni per una piena agibilità al sistema della bilateralità su tutto il territorio nazionale da parte delle Imprese edili che applicano il presente CCNL.

Al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini è aggiunto il seguente allegato:

Nuove forme di Welfare contrattuale

FONDO SANITARIO

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, Confapi Aniem parteciperà, quale parte costituente, al Fondo sanitario nazionale edile per l'assistenza sanitaria integrativa di settore (SANEDIL), volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni, previa analisi e valutazione dello Statuto e del regolamento del suddetto Fondo.

Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse edili e alle Edilcasse nella misura dello 0,60% e dello 0,26 per gli impiegati, da versare su un minimo di 120 ore, con contribuzione decorrente dal 1 marzo 2019 e versamento a partire dalle competenze del 1 marzo 2019.

Tale contributo, per gli operai, sarà versato per il tramite delle Cassa edile o Edilcasse. Per gli impiegati, le imprese potranno a loro discrezione versare detta contribuzione tramite Casse Edili/Edilcasse ovvero direttamente al Fondo sanitario.

Resta fermo che solo all'avvio fattuale del Fondo sanitario nazionale decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse edili e Edilcasse. Inoltre, fino all'avvio fattuale del Fondo Sanitario Nazionale, l'aliquota del contributo è fissata nella misura dello 0,35% e solo da tale avvio le imprese inseriranno nelle buste paga il contributo complessivo dello 0,60%. Pertanto, da tale data, decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse Edili/Edilcasse.

Fino all'avvio fattuale del Fondo Sanitario, sarà garantita l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie previste dalla contribuzione in essere e dalla contrattazione territoriale.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri cc.cc.nn.l. di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

FONDO PREPENSIONAMENTI

Le parti convengono di trasformare dalla data di sottoscrizione del presente accordo il Fondo "lavori pesanti e usuranti" di cui all'art. 41 del presente c.c.n.l. nel costituendo Fondo prepensionamenti con contribuzione pari allo 0,20% decorrente dal 1 marzo 2019 e versamento a partire dalle competenze del 1 marzo 2019 calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini 12 novembre 2014

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale che si prefigge l'obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri cc.cc.nn.l. di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

Con contribuzione pari a 0,10% decorrente dal 1 marzo 2019 e versamento a partire dalle competenze del 1 marzo 2019, le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse edili/Edilcasse un contributo destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri c.c.n.l. di settore vanno interpretate esclusivamente all'interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

Per tutto quanto sopra espresso, le parti concordano, al fine di garantire l'omogeneità delle aliquote contributive a carico delle imprese e dei trattamenti a favore dei lavoratori, di alimentare i tre Fondi sopra richiamati con un contributo aggiuntivo di dotazione a carico delle aziende per i soli mesi di marzo, aprile, maggio 2019, di cui lo 0,93% per gli operai e lo 0,70% per gli impiegati a favore del Fondo sanitario (su un minimo di 120 ore), lo 0,37% al Fondo prepensionamenti e lo 0,27% al Fondo incentivo occupazione calcolato sui mesi di cui sopra sui seguenti elementi della retribuzione:
- minimo;
- contingenza;
- E.d.r.;
- E.V.R.

Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, vengano istituite apposite Commissioni paritetiche che dovranno definire tutti gli aspetti tecnici, incluso la definizione degli Statuti e dei regolamenti dei tre Fondi sopra enunciati.

Dichiarazione a verbale 1

Le parti concordano che sia per i tre nuovi Fondi di cui al presente accordo – Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti e Fondo incentivo occupazione – sia per il costituendo Ente unico nazionale formazione e sicurezza, che assumerà le funzioni attualmente svolte da FORMEDIL e CNCPT, sia per tutti i nuovi Organismi nazionali della bilateralità edile, la Confapi Aniem risulterà parte costituente.

Le parti sottoscrittrici concordano che tale previsione riguardi anche il Fondo nazionale APE che necessita di governance ed autonomia propria da definirsi in sede di nuova regolamentazione.

Le parti, in ordine al ruolo e alla funzione della CNCE, Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, confermano e si danno atto che i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse edili ed Edilcasse demandati a tale ente sono esclusivamente quelli affidati e circoscritti dalle parti sociali nazionali sulla base delle previsioni contenute negli accordi e nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili, sottoscritti dalla Confapi Aniem, dalle Associazioni artigiane,

dall'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), dalle cooperative con le Organizzazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL e dalle decisioni prese in seno al Comitato per la bilateralità.
Le parti si impegnano al recupero del differenziale salariare attualmente sussistente tra i vari contratti di settore, all'atto del prossimo rinnovo del c.c.n.l., al fine di rendere omogenea l'incidenza dei costi contrattuali del lavoro per le Imprese.

Dichiarazione a verbale 2
Le parti concordano di costituire apposite commissioni bilaterali che avranno mandato di discutere, per temi e priorità, l'attuazione di quanto stabilito nel presente accordo, con specifico riguardo alla definizione di soluzioni di sistema che possano concretamente garantire l'effettiva partecipazione di Confapi Aniem in seno agli organismi bilaterali territoriali, anche non attualmente operanti sul territorio e con particolare riferimento ai territori in cui ad oggi non sono presenti Edilcasse ed ente bilaterali di settore appartenenti al sistema Confapi Aniem.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, al fine di verificare lo stato di attuazione degli impegni reciprocamente assunti, con particolare riguardo a quanto previsto nel paragrafo 1 di questa stessa dichiarazione a verbale, e di finalizzare conseguentemente anche gli impegni definiti rispetto ai nuovi Fondi bilaterali di cui al presente accordo.

Dichiarazione a verbale 3
Le parti prendono atto che, a seguito dell'adesione di Anier a Confapi, è già avviato il percorso del subentro di Confapi nella posizione contrattuale Aniem-Anier del CCNL Aniem-Anier (cod. Inps 290) e di tutti gli accordi bilaterali sottoscritti da Anier, con l'obiettivo finale della piena confluenza nel sistema Confapi del suddetto CCNL e degli eventuali accordi bilaterali.
Pertanto, le Parti si danno atto e concordano che, completato il percorso di rinnovo del presente CCNL, il CCNL Aniem-Anier (cod. Inps 290) sarà assorbito e si estinguerà, confluendo nel CCNL Confapi (cod. Inps 069), così che quest'ultimo contratto collettivo sarà l'unico sottoscritto, riconosciuto ed esistente per la piccola e media industria edile e affini.